



# TRIBUNALE DI FERRARA

*Ufficio del Giudice delegato alle procedure concorsuali*

Ai signori curatori fallimentari

Il Giudice delegato alle procedure concorsuali, considerato che, nonostante le indicazioni già fornite in passato in ordine alle modalità di nomina dei coadiutori, alle relative autorizzazioni e alle proposte di liquidazione dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dai curatori, si registra talora il deposito di istanze non correttamente formulate o non corredate dalla necessaria documentazione, ricorda quanto segue.

Nello svolgimento della sua attività, il curatore può farsi coadiuvare, ai sensi dell'art. 32, co. 2, della legge fallimentare, da tecnici o da altre persone retribuite, ossia può avvalersi dell'opera di coadiutori, la cui designazione nasce dall'esigenza di ottenere l'ausilio di esperti e di altre persone dotate di specifiche competenze tecniche che si affiancano al curatore, integrando la sua opera senza sostituirlo, per lo svolgimento di

attività che esulano dalle mansioni tipiche e proprie del curatore stesso.

Il curatore può altresì concludere con determinati professionisti contratti di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento di determinate attività professionali. Si pensi, ad esempio, alla nomina dell'avvocato che assisterà il fallimento in un procedimento giurisdizionale oppure alla nomina del consulente tecnico di parte in una causa civile. Il professionista, in tali casi, non è propriamente un delegato del curatore, perché non svolge compiti propri dell'organo della procedura concorsuale e non è neppure un coadiutore, perché non è chiamato a compiere attività strumentali e complementari a quelle del curatore fallimentare. Si tratta invece di un libero professionista con il quale il curatore, assumendo la qualifica di parte contrattuale, conclude uno specifico negozio disciplinato dalla norme codicistiche ed instaura un rapporto di lavoro autonomo.

La nomina del coadiutore o del professionista, salvo il caso previsto dall'art. 84, co. 3, l.f. (che peraltro sembra riferirsi alla figura del delegato), spetta dunque al curatore, che dovrà ottenere l'autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato nell'ipotesi indicata dall'art. 104 *ter*, co. 4, l.f. (così come risultante dalla modifica operata dall'art. 6, co. 1, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83) e nei casi previsti dall'art. 41, co. 4, l.f.

Non occorre invece alcuna autorizzazione per la nomina da parte del curatore del perito stimatore in occasione della redazione dell'inventario. In tal caso l'art. 87, co. 2, l.f., pur trattandosi di coadiutore nominato dal curatore, non prevede alcuna preventiva autorizzazione, e ciò verosimilmente per consentire di terminare l'inventario il più celermente possibile e di predisporre quindi in tempi rapidi il successivo programma di liquidazione.

Una volta ritenuto necessario il ricorso all'opera del terzo, il curatore, nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, individuerà una persona o un ente dotato delle capacità e delle competenze tecniche necessarie per lo svolgimento della prestazione e che si sia offerto di eseguirla a condizioni convenienti per il fallimento.

A tale scopo il curatore potrà acquisire più proposte contrattuali, che valuterà singolarmente, acquisendo, se del caso, le necessarie ed opportune informazioni e sceglierà quella più conveniente per la procedura sia sotto il profilo economico, sia in relazione alle altre condizioni contrattuali (si pensi ad esempio al tempo impiegato per il lavoro e alle modalità di esecuzione delle prestazioni).

Al fine di consentire al comitato dei creditori (o al giudice delegato nei casi previsti dall'art. 41, co. 4, l.f.) di acquisire le necessarie informazioni per l'esercizio del potere autorizzatorio,

la richiesta di autorizzazione ad avvalersi del coadiutore o del professionista, che il curatore rivolgerà al comitato dei creditori (o per via telematica al giudice delegato nei casi di supplenza), dovrà contenere: a) l'indicazione della persona o dell'ente cui conferire l'incarico, con la specificazione delle ragioni della scelta (nei casi di prestazioni d'opera intellettuale: nome, cognome, qualifica professionale, attività esercitata, iscrizione all'albo, registro o elenco professionale, eventuale pregressa specifica esperienza nel settore e/o altre ragioni che hanno determinato la scelta del professionista); b) l'indicazione del contenuto dell'incarico e dei presumibili tempi per il suo espletamento; c) l'indicazione dei criteri, anche normativi (per le prestazioni per le quali ciò sia possibile), da utilizzare per la determinazione del compenso e del suo presumibile ammontare oppure l'indicazione del compenso pattuito e dei criteri, anche normativi (per le prestazioni per le quali ciò sia possibile), utilizzati per la sua quantificazione.

Alla richiesta del curatore saranno allegati, con numerazione progressiva, i documenti utili ai fini della decisione del comitato dei creditori (o del giudice delegato) ed in particolare il documento contenente il conferimento dell'incarico, per il quale è opportuno, specie nei casi di prestazioni professionali articolate e complesse, utilizzare la forma scritta. Tale documento dovrà necessariamente contenere

quanto meno: 1) l'indicazione dell'oggetto dell'incarico (ad esempio i quesiti da sottoporre al geometra incaricato della descrizione e della stima del bene immobile di pertinenza del fallimento); 2) il termine entro il quale il coadiutore deve eseguire la prestazione (termine strettamente connesso con le esigenze della procedura: si pensi, ad esempio, all'urgenza di procedere alla vendita dei beni mobili e delle attrezzature da stimare, poste all'interno di un immobile di proprietà di un terzo, che ne ha chiesto la liberazione oppure alla necessità di vendere rapidamente la merce deperibile oggetto di stima); 3) le eventuali modalità relative all'esecuzione della prestazione; 4) i criteri determinativi del compenso.

Il comitato dei creditori (o il giudice delegato nei casi previsti dall'art. 41, co. 4, l.f.), avuta la richiesta del curatore, opererà, nell'esercizio del potere autorizzatorio, una valutazione circa la necessità o l'opportunità per la procedura di avvalersi del coadiutore o del professionista, circa l'idoneità del soggetto indicato dal curatore stesso ad espletare correttamente e proficuamente l'attività demandatagli e circa la convenienza delle relative condizioni economiche o comunque circa la congruità della spesa in rapporto all'utilità perseguita e agli scopi della procedura concorsuale.

Il curatore deve fornire la massima informazione in ordine alla nomina dei coadiutori e dei professionisti e circa i loro

compensi, facendone menzione sia nella relazione *ex art. 33 l.f.*, sia nel programma di liquidazione, sia infine nei rapporti riepilogativi, indicando le somme corrisposte in forza del decreto di liquidazione del giudice delegato ed il titolo dei pagamenti eseguiti (acconto, saldo, rimborso spese).

Il curatore inoltre deve vigilare sull'operato dei soggetti cui ha conferito l'incarico ed in caso di inadempimento degli obblighi assunti, deve riferire al giudice delegato, proponendo la revoca dell'incarico, che spetta a quest'ultimo *ex art. 25, co. 1, n. 4), l.f.*

Eseguite le prestazioni e ricevuta la richiesta di pagamento del corrispettivo, il curatore dovrà formulare e presentare al giudice delegato una proposta di liquidazione del compenso in favore del coadiutore (art. 25, co. 1, n. 4, l.f.), degli avvocati nominati dallo stesso curatore (art. 25, co. 1, n. 6, l.f.) e degli altri professionisti incaricati dello svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale. Va evidenziato che il testo previgente dell'art. 25, co. 1, n. 7), l.f. stabiliva che il giudice delegato liquidava i compensi spettanti a "qualsiasi incaricato", "sentito il curatore", mentre oggi la legge pone a carico del curatore l'onere di formulare una "proposta" di liquidazione dei compensi. La differente formulazione normativa si spiega agevolmente considerando che con la riforma della legge fallimentare è al curatore (e non più al giudice delegato) che spetta la scelta e la

nomina dei soggetti chiamati a svolgere attività professionali nell'ambito della procedura concorsuale, oltre al controllo circa la corretta ed utile esecuzione delle prestazioni di costoro.

La proposta di liquidazione formulata dal curatore va trasmessa al giudice delegato per via telematica, deve essere necessariamente articolata e motivata e deve contenere quanto meno: I) l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e della data in cui esso fu conferito; II) l'indicazione del termine accordato per l'esecuzione della prestazione e dell'eventuale proroga (si pensi ad esempio all'incarico conferito per la descrizione e la stima dell'immobile di pertinenza del fallimento); III) la data del completamento della prestazione affidata al coadiutore (necessaria per la determinazione del compenso a vacanze); IV) l'indicazione del rispetto o meno del termine concordato o di quello successivamente prorogato; V) l'indicazione delle ragioni dell'eventuale mancato rispetto del termine (ed in particolare se la mancata osservanza del termine sia dipesa dal coadiutore o da cause a lui non imputabili); VI) l'idoneità della prestazione resa a conseguire gli scopi per cui l'incarico era stato affidato; VII) l'importo di cui si propone la liquidazione, al netto della ritenuta d'acconto, con distinzione fra l'imponibile, le spese documentate e gli accessori di legge; VIII) l'indicazione delle norme delle tariffe o dei criteri sulla base dei quali l'importo suddetto è stato determinato.

Alla proposta di liquidazione devono essere allegati, con numerazione progressiva, tutti i documenti necessari o utili per la valutazione dell'opera svolta dal coadiutore o dal professionista e per la liquidazione del compenso e delle spese.

Così, quanto ai casi più frequenti, dovranno essere allegati: il contratto di prestazione d'opera stipulato fra il curatore e il professionista, qualora sia stato concluso per iscritto, la "nota" dell'avvocato, con la specificazione, in caso di attività giudiziale civile, del valore della causa, delle prestazioni svolte e dei corrispondenti valori e parametri delle tabelle forensi applicabili alla fattispecie, nonché i principali atti e provvedimenti di causa, la "proposta di liquidazione" del compenso formulata dal geometra o dall'ingegnere, la perizia di stima dell'immobile, qualora non sia già stata inserita precedentemente nel fascicolo informatico, i documenti giustificativi delle spese sostenute e di cui il coadiutore o il prestatore d'opera intellettuale ha chiesto il rimborso o ancora la fattura concernente l'attività svolta dal coadiutore, contenente una chiara indicazione delle prestazioni svolte e del loro costo.

La liquidazione del compenso al coadiutore e al prestatore d'opera intellettuale compete al giudice delegato, che vi provvede con decreto, impugnabile ai sensi dell'art. 26 l.f.

Il compenso liquidato è a carico della massa. Delle somme riconosciute dal giudice ai coadiutori si potrà tuttavia tener conto



nella liquidazione del compenso al curatore, nel senso che nella scelta fra i minimi e i massimi tariffari di liquidazione del compenso del curatore, ci si dovrà orientare a seconda della maggiore o minore capacità di gestione e di spesa da quest'ultimo dimostrata nel corso della procedura concorsuale.

Ferrara, 10 luglio 2015.

Il Giudice delegato  
*Dott. Stefano Giusberti*



TRIBUNALE DI FERRARA	
<i>Depositato in Cancelleria</i>	
<i>il</i>	14 LUG 2015
IL CANCELLIERE	

